

PIANO OPERATIVO

Arch. Giovanni Parlanti

Progettista

Pian. Emanuele Bechelli

Collaborazione al progetto

Dott.ssa Geol. Silvia Bartoletti

Studi geologici

Arch. Nicola Dreini


Responsabile del procedimento

Dott. Salvatore Carminitana

Garante della Comunicazione

Claudia Manzi

Sindaco



Ricognizione dei beni paesaggistici

Modificato a seguito del Verbale della Conferenza Paesaggistica

Adottato con Del. C.C. n. 15 del 25/03/2019

Approvato con Del. C.C. n. del

Aprile 2023



Indice

| | |
|--|---|
| 1. Premessa..... | 2 |
| 2. I territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, c.1, let. g), D.Lgs. 42/2004) | 3 |

1. Premessa

Il presente documento illustra le modifiche apportate ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, c.1 del Codice, individuati nella Tav.01 – “Vincoli Sovraordinati” del POC, rispetto all'individuazione fatta dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Del. CR. n.37 del 27/05/2015 e aggiornato con DCR 93/2018.

Nello specifico, le modifiche che il P.O. introduce riguardano i seguenti beni paesaggistici ricadenti sul territorio del Comune di Casale Marittimo:

- I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, c.1, let. h), D.Lgs. 42/2004);

In particolare le modifiche hanno riguardato l'aggiornamento del perimetro delle aree boscate, rispetto allo stato di fatto dei luoghi. In coda al presente documento è riportata una cartografia riassuntiva che individua le aree oggetto di modifica.

Si precisa infine che le Aree tutelate per legge sono definite nella Disciplina dei beni paesaggistici, di cui all'elaborato 8B del PIT-PPR, all'art.5, c.1 e 2. All'art. 5 c.3 della Disciplina dei beni paesaggistici, elaborato 8B del PIT-PPR, viene inoltre specificato che *“La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B”*.¹

Le modifiche apportate e descritte nel presente documento tengono di conto di tale definizione e dei requisiti indicati nell'allegato 7B, cercando di fornire una chiara motivazione delle scelte apportate, tramite l'utilizzo dei requisiti indicati nell'allegato del PIT-PPR.

¹ Art. 5.3, Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici”, del PIT-PPR approvato con Del. CR. n. 37 del 27/03/2015

2. I territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, c.1, let. g), D.Lgs. 42/2004)

L'art.8.2 dell'allegato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", del PIT-PPR, definisce nella seguente maniera le aree soggette a vincolo paesaggistico:

*"Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice i territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2000 e s.m.i."*²

Inoltre il punto 8.4. "Metodologia di acquisizione" specifica che:

"Il Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, articolo 2) fornisce le seguenti condizioni per l'individuazione delle aree assimilabili a bosco, di cui all'art. 3 comma 4 della Legge forestale regionale:

- *la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, si considera interrotta la continuità della copertura solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali strade e ferrovie di larghezza mediamente maggiore o uguale a 20 metri, indipendentemente dalla superficie;*
- *ai fini della determinazione del perimetro dei boschi si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo;*
- *il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40% da quella avente copertura inferiore, in questo caso se il limite non fosse facilmente riscontrabile si prevede di valutare il diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri."*³


A seguito di ricognizioni fatte, sono state individuate aree da sottoporre a modifica di stralcio, relative ad aree boscate di cui all'art. 142; c.1; lett. g; D.Lgs. 42/2004, qui di seguito riportate.

² Art.8.2, Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", del PIT-PPR approvato con Del.CR. n.37 del 27/03/2015

³ Art.8.4, Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", del PIT-PPR approvato con Del.CR. n.37 del 27/03/2015

Analisi dell'area n.1


L'area interessata riguarda la pertinenza di edifici esistenti, con vegetazione rada o assente.



Scala 1:5.000

Analisi dell'area n.2


L'area interessata è caratterizzata da coltivazione arborea come oliveti, vigneti e frutteti.



Scala 1:5.000


Analisi dell'area n.3

Trattasi di area caratterizzata da vegetazione rada o assente, parzialmente interessata da viabilità e edifici esistenti.




Scala 1:5.000

La Conferenza Paesaggistica con verbale del 02/03/2023 ha confermato lo stralcio del vincolo dell'area n.2 e porzione dell'area n.3, demandando l'esclusione dal vincolo delle restanti aree ad ulteriori approfondimenti. Si conferma pertanto lo stralcio delle seguenti aree boscate di cui all'art. 142; c.1; lett. g; D.Lgs. 42/2004:



Scala 1:5.000



Scala 1:5.000